

Cass. pen. Sez. II, Sent., 25-07-2016, n. 31980

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - rel. Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- C.G. nato a (OMISSIS);

- A.A. nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 25/05/2015 della Corte di Appello di Lecce;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso;

sentito il difensore, avv. Fabio Vitale del foro di Lecce che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25/05/2015 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 11/01/2013, appellata dagli imputati C.G. e A.A., riqualificato il

reato ascritto ad entrambi come tentativo di truffa, rideterminava la pena inflitta in sei mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Evidenziava in particolare la corte territoriale che gli imputati - il C. in qualita' di legale rappresentante della C. Auto s.a.s. e la A., sua moglie, di socio direttamente interessata alla trattativa - avevano indotto la parte offesa, Ci.An., all'acquisto di un'autovettura presso la concessionaria da loro gestita, non adempiendo poi alla prestazione ma incassando ugualmente il prezzo pattuito tramite finanziamento; che la Ci., pur non avendo pagato alcuna rata in restituzione della somma finanziata, era stata comunque vittima di un'attivita' fraudolenta potenzialmente idonea a pregiudicarla economicamente.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il C. e la A. tramite il comune difensore di fiducia sulla base di nove motivi, tutti incentrati sull'eccezione di nullita' della sentenza per inosservanza o erronea applicazione di articoli di legge nonche' sulla manifesta illogicita' e contraddittoriet  della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento:

- agli artt. 49, 56 e 640 c.p., ed alla ritenuta idoneita' e non equivocita' degli atti posti in essere, atteso che comunque la societa' erogatrice del prestito non avrebbe potuto escutere l'acquirente dopo la risoluzione del contratto di vendita dell'auto;

- all'art. 120 c.p., artt. 129, 336 e 529 c.p.p., ed alla qualita' di parte offesa della Ci., non pregiudicata dalle iniziative dei ricorrenti;

- all'art. 124 c.p., artt. 129, 336 e 529 c.p.p., ed alla affermata tempestivita' della querela, presentata l'01/02/2007, nonostante la conoscenza da parte della querelante sin dal maggio 2006 delle pretese restitutorie della banca che aveva erogato il finanziamento;

- all'art. 533 c.p.p., ed alla valutazione del quadro probatorio, insufficiente per integrare gli estremi della truffa sia pure nell'ipotesi tentata;

- all'art. 131 bis c.p., ed alla mancata dichiarazione di non punibilita' per la particolare tenuita' dell'offesa;

- all'art. 164 c.p., ed al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante il giudizio prognostico favorevole e la precedente unica concessione del beneficio;

- agli artt. 132 e 133 c.p., ed alla determinazione della pena, essendosi discostato il giudice di merito dal minimo edittale; agli artt. 157, 160 e 161 c.p., e all'art. 129 c.p.p., ed all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;

- all'art. 174 c.p., ed alla L. 31 luglio 2006, n. 241, ed alla mancata applicazione della normativa in tema di indulto.

#### Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente rilevarsi, con riferimento ai motivi di' ricorsi relativi alla pretesa improcedibilita' dell'azione penale che la querela dell'01/02/2007 risulta proposta tempestivamente (terzo motivo), avendo la corte territoriale accertato - con argomentazioni che i ricorrenti non hanno specificatamente contestato che solo all'inizio del 2007 la parte offesa inizio' a ricevere solleciti di

pagamento dalla banca erogatrice del finanziamento, apprendendo in tali occasioni che a sua insaputa vi era stata l'erogazione della somma, nonostante la risoluzione del collegato contratto di vendita, ed il versamento da parte di terzi delle prime rate.

2. E' invece fondato ed assorbente il primo motivo relativo all'erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p., con riferimento all'accertamento di responsabilita' per il delitto di tentata truffa, alla stregua dei fatti contestati e dei principi di diritto che disciplinano la fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato e' costituito dal dolo iniziale che, influenzando sulla volonta' negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtu' di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalita' ingannatoria (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 5801 dell'08/11/2013 - dep. 06/02/2014 - Rv. 258203).

Certamente nel caso di specie i ricorrenti avevano indotto la Ci., in qualita' di acquirente, a stipulare il contratto di vendita ed a richiedere il finanziamento per il pagamento del prezzo, pur non avendo la disponibilita' del mezzo, in quanto il loro obiettivo - determinato probabilmente da esigenze di liquidita' era unicamente quello di ottenere le somme erogate dalla banca finanziatrice, circostanza verificatesi con il versamento tramite il bonifico del 07/02/2006: come evidenziato dalla corte territoriale, il finanziamento era stato solo apparentemente concesso alla Ci. ma l'effettivo soggetto finanziato era un altro, secondo quanto risultava dalla pratica trasmessa dalla concessionaria, ove era stato apportato il cambiamento dell'indirizzo della richiedente, e dalla circostanza che le prime rate erano state comunque corrisposte da altri a suo nome.

Sussisteva pertanto sin dall'inizio la finalita' ingannatoria, come confermato dal fatto che la concessionaria, pur avendo annullato il contratto di acquisto dell'autovettura, aveva incassato comunque e senza titolo il relativo importo dalla finanziaria (pag. 2 della sentenza di primo grado).

3. Vero e' tuttavia che elemento costitutivo del reato di truffa e' l'ingiustizia del profitto con altrui danno (trattasi infatti di delitto istantaneo e di danno).

Tale pregiudizio economico e' stato individuato nel capo d'imputazione nella seguente circostanza "rimanendo esposta la menzionata Ci. al pagamento delle rate a scadere del finanziamento, pur in assenza della consegna del veicolo".

Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza civile sul punto, correttamente richiamata dal ricorrente, la concessione di un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, attuata attraverso il pagamento diretto del venditore da parte del mutuante, da' vita ad un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di scopo e quello di compravendita, a nulla rilevando che l'acquirente sia persona diversa dal mutuatario per cui, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, l'obbligo di restituzione al mutuante della somma ricevuta grava sul venditore e non sul mutuatario (ex multis Cass. civ. sez. 3, sent. n. 12454 del 19/07/2012 - Rv. 623357).

La mancata consegna del veicolo da parte della concessionaria e' stata in effetti causa della successiva caducazione del vincolo negoziale; tale inadempimento non avrebbe potuto determinare quindi la realizzazione del danno indicato nel capo d'imputazione, non potendo la Ci. considerarsi esposta all'azione di recupero della finanziaria proprio per l'omessa acquisizione del bene finanziato. D'altra parte - a conferma della conclusione che precede - la querelante ha affermato in sede di escussione testimoniale, di non aver pagato alcuna rata del finanziamento e di non aver subito alcun danno materiale diretto (pag. 3 della sentenza impugnata).

Il fatto reato così come contestato pertanto non sussiste, per cui la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016